



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 290

**OGGETTO: REVOCA POSTEGGIO N.14 MERCATO ORTOFRUTTICIOLO PER MOROSITA' -
ISTANZA DE SANTIS MATTEO RAPPRESENTANTE LEGALE AVVERSO E
PER L'ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA LIBERAZIONE DI
G.M. N.131/2007 - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2007/301)**

L'anno duemilasette addi due del mese di Marzo, alle ore 13:00, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
P
P
A
A
P
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore FIORE ANIELLO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

- che con la deliberazione di G.M. n. 131 del 02.02.2007, esecutiva, è stata dichiarata la revoca della concessione del posteggio n. 14, per morosità, intestata al rappresentante legale De Santis Matteo, nato a Salerno il 01.04.1950, della De Santis s.a.s di De Santis Matteo & C. ;
- che, in seguito alla deliberazione suddetta, il direttore del Mercato, con proprio provvedimento del 13.02.2007 prot. ufficio archivio gen. n. 26054, notificato al De Santis dai messi comunali in data 21.02.2007, ha disposto la revoca del posteggio, ai sensi del vigente regolamento, fatta salva ogni altra azione di legge e interessi di terzi;
- che il De Santis ha fatto pervenire istanza, assunta all'archivio del Comune in data 20.02.2007 al n. prot. 30781, avverso e per l'annullamento – in sede di autotutela – della deliberazione n. 131/ '07;

Dato atto che, al riguardo, il direttore ha così relazionato:

- “che confermo quanto esposto in sede di riscontro delle controdeduzioni del medesimo, giusta nota dell'11 gennaio 2007, protocollo generale n. 6353 del 12.01.'07;
- che, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 131 del 02.02.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, ho provveduto all'adozione della determinazione di revoca della concessione, prot. gen . n.26054 del 13.02.'07 , inoltrata all'ufficio Messi del Comune il 13.02.'07 per la notifica all'interessato;
- che il predetto provvedimento è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'interessato in data 20.2.2007 e comunicazione a.r. n. 13195262792-6 del 21.02.'07;
- che, a tutt'oggi persiste lo stato di morosità del De Santis sia in riferimento al canone concessorio dal mese di ottobre 2005 sia per quanto concerne il rimborso delle utenze elettriche.

Pertanto, non ritengo accoglibile l'istanza de qua dovendosi procedere , in ottemperanza al regolamento e alla concessione contratto, all'acquisizione del posteggio n. 14 entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca suindicato, ferme restando le ulteriori azioni di legge a tutela dell'Ente e di terzi interessati”;

Rimarcato che, a tutt'oggi, persiste lo stato di morosità del De Santis sia in riferimento al canone concessorio, dal mese di ottobre 2005, sia per quanto concerne il rimborso delle utenze elettriche;

Considerato che la violazione del ricorrente dell'art. 28 del regolamento è palese e reiterata;



Ritenuto, pertanto:

-che l'istanza del De Santis non può essere accolta per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, non essendo stata, tra l'altro, purgata la mora nè parzialmente nè totalmente;

-che alla stregua delle motivazioni esplicitate perdura lo stato di debenza e non vi è in atti alcun segno di ravvedimento operoso;

Visto il vigente regolamento di Mercato;

Acquisito, sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole della sola regolarità tecnica del direttore, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di non accogliere l'istanza avverso e per annullamento- in sede di autotutela- della deliberazione di G.M. n. 131 del 02.02.'07, attinente la revoca della concessione del posteggio n. 14 presso il Mercato ortofrutticolo, presentata dal sig. De Santis Matteo, rappresentante legale della " De Santis s.a.s. di De Santis Matteo & C".
- 3) di mandare al direttore del Mercato per il prosieguo di competenza nonché al fine dell'acquisizione nella disponibilità comunale del posteggio n. 14, ferme restando le altre azioni di legge a tutela dell'Ente e di terzi interessati.
- 4) di mandare al Settore Avvocatura, al Settore Ragioneria, al Settore Annona e all'Ufficio Recupero Crediti per quanto di rispettiva competenza.

CENTRO AGROALIMENTARE

Mercato ortofrutticolo

Visto per la sola regolarità tecnica

della presente proposta di deliberazione

il direttore

Raffaele Annarumma



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale